

15 v.

UDIENZA PUBBLICA ULL'8 GENNAIO 1946

IN NOME DI S.A.R.

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione III^a Penale

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Sul ricorso proposto da:

- 1) CORRADESCHI Antonio
- 2) CASTALDELLI Giovanni
- 3) GUARI Giovanni
- 4) TEOCA Corrado
- 5) CHIAROTTO Mario
- 6) GECCHI Elio
- 7) VALURIANI Ferdinando
- 8) GONELLI Giuliano
- 9) CARITA' Franca
- 10) PIANI Torquato
- 11) MAGAZZI Romolo
- 12) CHIAROTTO Valentino
- 13) NOTTI Ameriano
- 14) SIMONCINI Pier Giovanni
- 15) CARITA' Iva

avverso la sentenza della Corte di Assise Pressordi-



naria di Padova in data 3 ottobre 1945 con la quale i primi quattro furono condannati alla pena capitale; gli altri a pene varie e Garith ~~Isa~~
~~arrestata~~
~~alla morte per collaborazionismo militare, omicidio, sequestri di persone.~~

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;

Udita in pubblica uffienza la relazione fatta dal Consigliere MISASI;

Uditi i difensori avv. Sechi Vincenzo, avv. Bersani Giuseppe, avv. Toffari Paolo, avv. Mario Cavagius;

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale FORNARI che ha concluso per Chiarutto, Natti e Simoncini annullarsi senza rinvio, per Tecca e Garith Isa inammis-
sibilità, annullarsi con rinvio per Castaldelli, Chiarutto e Cecchi, rigetto per altri.

Con sentenza della Corte di Assise Straordi-
naria di Padova in data 3 ottobre 1945 furono condannati i seguenti imputati; 1°) Corradeschi Antonio alla pena di morte per collaborazione mili-

tare ed intelligenza col nemico restando assorbita la pena della ~~reclusione~~ in anni 23 per omicidio ai sensi dell'art. 575 c.p., quella di anni 12 per lesioni continue aggravate; quella di anni 10 per sequestro di persona continuato; 2º) CASTALBELLi Giovanni alla pena di morte per collaborazione militare ed intelligenza col nemico restando assorbita le pene della reclusione in anni 12 per lesioni continue ed aggravate, quelle di anni 10 per sequestro di persona continuato; 3º) LINARI Giovanni alla pena di morte per collaborazione militare ed intelligenza col nemico restando assorbita la pena della reclusione in anni 12 per lesioni continue ed aggravate; quella di anni 8 per violenza carnale commessa col delitto di collaborazione; 4º) TEUCA Corrado alla pena di morte per collaborazione militare ed intelligenza col nemico restando assorbito la pena della reclusione in anni 12 per lesioni continue aggravate e quella di anni 10 per sequestro di persona continuato; 5º) CHIAROTTO Mario alla pena dello ergastolo per collaborazione militare ed intelligenza col nemico restando assorbita la pena di anni 23 di reclusione per omicidio.

connesso con la collaborazione; 6°) CECCHI

Ello alla pena dell'ergastolo per collaborazio-

ne militare ed intelligenza col nemico restan-

do assorbite le pene della reclusione in anni

15 per tentato omicidio, di anni 10 per lesioni

continuate aggravate, anni 10 per sequestro di

persona; 7°) FALUZZANI Ferdinando alla pena di

anni trenta di reclusione per collaborazione

militare restando assorbita quella di anni 23 per

omicidio; 8°) GONELLI Giuliano alla pena di anni

trenta di reclusione per collaborazione milita-

re col nemico; 9°) CARITA' Fra,ca alla pena di

anni 16 di reclusione per collaborazione milita-

re; 10°) PIANI Torquato alla pena di anni 15 di

reclusione per aiuto ~~nat~~ al nemico nei suoi dis-

egni politici; 11°) MASCAI Romolo alla pena di an-

ni 15 di reclusione per collaborazione politica;

12°) CHIAROTTO Valentino alla pena di anni 6 e mesi

8 di reclusione per collaborazione politica; 13°)

NOTTI Mariano alla pena di anni 6 e mesi 8 di re-

clusione per collaborazione politica; 14°) SIMONCINI

Pier Giovanni alla pena di anni 6 e mesi 8 di re-

clusione per collaborazione politica; 15°) CARITA'

Iva assolta dalla imputazione di collaborazione a

militare per mancanza della capacità di intendere e di volere ed ordinato il suo ricovero in un riformatorio.

Avverso la suddetta sentenza tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Va innanzi tutto rilevato che Garith Isa, assolta perchè ritenuta non imputabile per mancanza della capacità di intendere e di volere a causa della sua età maggiore degli anni 14 e minore degli anni 18 ed assegnata a riformatorio giudiziario a termini dell'art. 224 ult.capov. c.p. adduce a motivo della proposta impugnazione che i fatti ritenuti a suo carico non costituirebbero delitto di collaborazione. Ora è evidente la inammissibilità del proposto ricorso ostendevi il preciso disposto dell'art. 526 c.p.p.. Invero per regola generale che disciplina il sistema delle impugnazioni, i provvedimenti del giudice in tanto sono impugnabili in quanto la legge tali li dichiari (art. 190 c.p.p.) e poichè contro le sentenze di assoluzione l'imputato può ricorrere soltanto nel caso che sia stato dichiarato il proscioglimento per insufficienza di prove o per concessione del perdonio giudiziale (art. 526 c.p.p.) ne discende logica



La conseguenza che non gli è consentito il ricorso quando il proscioglimento sia dipeso da un motivo, quale che sia, diverso. La disposizione dell'art. 526 c.p.p. trova riscontro in quelle degli art. 387 ult. capov., 512 n. 2, 513 n. 2 stesso codice dalle quali tutte si evince che il legislatore ha seguito una costante direttiva e che il sistema adottato è quello della ~~impugnazione~~^{inopugnazione} = bilità delle sentenze di proscioglimento da parte dell'imputato eccezione fatta per le sentenze di proscioglimento per insufficienza di prove e per concessione del perdono giudiziale.

Il ricorso della Garità Ifa va perciò dichiarato inammissibile.

Per altra ragione si appalesa inammissibile il ricorso dell'imputato Tecca Corrado condannato alla pena di morte in stato di latitanza e non costituitosi in carcere anteriormente al giorno fissato per la discussione del suo ricorso. Il preciso disposto dell'art. 535 c.p.p. impedisce che siano presi in esame i motivi del suo ricorso e sarà soltanto da esaminare in seguito se trovi nei suoi riguardi applicazione l'art. 203 c.p.p. relativo all'effetto estensivo della impugnazione.

proposta dai coimputati.

Cid premesso rileva che il Corradeschi Antonio assume che la sentenza difetti di motivazione sulla richiesta difensiva perché fosse ordinata una perizia psichiatrica e sulla quale la Corte si riservò di decidere in sede di merito; assume altresì lo stesso difetto di motivazione sulla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Osserva xx che il lamentato difetto di motivazione non sussiste. La sentenza ha ritenuto che il Corradeschi e tutti gli altri imputati fecero parte di un reparto comandato dal maggiore Garità, reparto che operò come organo di polizia al servizio del tedesco invasore. Cid desumendo dal fatto che la carta di ufficio era intestata con scritta in tedesco ed in italiano, che le lettere venivano sottoscritte da un ufficiale tedesco delle SS, & con numero delle SS, mentre il comandante Garità si firmava qualificandosi Sturmbenfurer.

Gli scopi che si proponeva il reparto erano quelli di soffocare, d'intesa perfetta con i tedeschi, il movimento dei patrioti e dei partigiani mediante l'imprigionamento, le uccisioni dei



capi e degli elementi più operanti del movimento clandestino di liberazione. Per conoscere l'organizzazione del movimento insurrezionale, il reparto procedeva ad interrogatori durante i quali gli interrogati venivano sottoposti a sevizie e torture inaudite in presenza di un ufficiale tedesco. Patrioti e partigiani arrestati furono sottoposti a sevizie con ferocia e crudeltà per essere poi consegnati ai tedeschi per la deportazione in Germania. Il Corradi eschi fu uno di quelli che secondo la sentenza tradusse in atto il programma criminoso del reparto ed è stato ritenuto autore in concorso con altri della uccisione del Comandante della brigata ~~XXX~~ Garibaldina Franco Sabatucci detto "Cirillo"; di numerosi sequestri di partigiani, di sevizie mediante applicazione di corrente elettrica; di lesioni gravi continuare ad uomini, donne, fanciulli operanti nel movimento partigiano. Cid premesso la sentenza, sulla richiesta definitiva della difesa perchè "fosse accertata la capacità di intendere e di volere dello imputato" in quanto si assumeva che esso Corradi eschi fosse stato nel 1942 ricoverato in ospedale perchè affatto da asto-

nia nervosa ed in seguito curato per sifilide, ha osservato che egli agì con piena capacità di intendere e di volere ciò desumendo da tutto il suo comportamento e dal fatto che mai dopo la sua dimissione dall'ospedale ^{fit} ~~vi~~ il menome segno della più lieve perturbazione ~~mentale~~ mentale.

Per quanto sobria la motivazione non può dirsi mancante ed è evidente che la Corte di merito velle rilevare che non risultavano gravi e fondati indizi che rendessero necessaria una indagine peritale sullo stato di merito dell'imputato. Così pure nel negare le circostanze attenuanti generiche la sentenza ha giustificato la negativa considerando che il Corradi eschi non appariva meritevole di riduzione di pena avuto riguardo alla molteplicità delle sue azioni delittuose, al danno che produssero mentre per quanto riguarda la sua personalità la sentenza ebbe già nella narrazione dei fatti a rilevare l'atrocità del suo comportamento. Con giudizio insindacabile dunque le attenuanti generiche furono escluse e tale giudizio è sufficientemente scorretto dalle ragioni addotte. Ne consegue che il ricorso del Corradi eschi deve es-

sere rigettato.

Il ricorrente Castaldelli ha dedotto i seguenti motivi:

- A) violazione degli art. 51, 54 e 58 c.p.m.g. in quanto i fatti ritenuti a suo carico costituirebbero collaborazione politica;
- B) difetto di motivazione in ordine al delitto di sequestro di persona;
- C) difetto di motivazione nel negare l'attenuante di cui all'art. 7 lett. b D.L. 27 luglio 1944 n. 159 che la difesa aveva richiesto basandosi sul fatto che esso Castaldelli di concerto con il Tecca Corrado impedirono la esecuzione di una rappresaglia ordinata dai tedeschi, impedirono ancora il trasferimento verso la Germania di vari detenuti, si misero a contatto con il Comitato di Liberazione Nazionale e consegnarono alla vigilia della insurrezione tutti i prigionieri, le armi del reparto che vennero distribuite ai partigiani, il tutto con rischio personale, contribuendo attivamente con la consegna delle armi, alla fase finale della lotta contro i tedeschi;
- D) difetto di motivazione nel negare le circostanze attenuanti generiche senza il menomo ri-



guardo alla personalità del colpevole ed ai fatti di resipicenza di cui nel motivo sotto la lettera C;

E) difetto di motivazione nell'ordinare la confisca dei beni non essendo in alcun modo dimostrato che egli sia mìse spontaneamente al servizio dei tedeschi;

F) con motivo aggiunto si denuncia ancora la violazione dell'art. 7 ult. capov. D.L. 27 luglio 1944 n. 159 in quanto esso Castaldelli per atti di valore compiuti contro i tedeschi avrebbe dovuto essere dichiarato non punibile.

Osserva che dei motivi addotti dal Castaldelli risultano fondati soltanto quelli con i quali si denuncia il difetto di motivazione della impugnata sentenza circa la negata concessione delle attenuanti previste dagli art. 7 lett. b D.L. 27 luglio 1944 n. 159 e 62 bis s.p. e circa la ordinata confisca dei beni. Manifestamente infondato è l'assunto secondo il quale nei fatti ritenuti a carico dell'imputato si dovessero ravvisare gli estremi del collaborazionismo politico ai sensi dell'art. 58 c.p.m.g. anziché quelli della collaborazione militare. Il ricorrente sostiene la sua po-

si fa secondo riferimento all'art. 58 I D.L. 22 aprile 1945 n. 142 laddove al terzo capoverso dello stesso articolo si prevede l'assunzione di più gravi responsabilità e ne deduce che avendo egli col grado di tenente esercitato nel reparto funzioni istruttorie non rivestì quelle determinate cariche né svolse quelle determinate attività in considerazione delle quali il decreto dell'aprile 1944 n. 142 sancisce una serie di presunzioni legali di responsabilità e si richiama agli art. 51, 54 c.p.m.g. per le più gravi responsabilità assunte ed all'art. 58 stesso codice negli altri casi. Semonchè va considerato che all'imputato era stato contestato non già una qualche ipotesi di collaborazione presunta prevista dal decreto 22 aprile 1942 n. 142, bensì una collaborazione militare per atti specifici ed è abbastanza noto ormai che la distinzione stabilita dal terzo capov. dell'art. I del citato decreto secondo la quale sono applicabili gli art. 51 e 54 c.p.m.g. e l'art. 58 secondo che sia più o meno grave la responsabilità del collaboratore, ha luogo soltanto nel caso di collaborazione presunta mentre nel caso di atti specifici di collaborazione, l'applicazione



dell'art. 51 e 58 dipende esclusivamente dalla natura della collaborazione. Ed i fatti accertati e ritenuti incensurabilmente a carico del Castaldelli costituiscono indubbiamente aiuto militare al tedesco invasore. Infatti la sentenza, come è stato già rilevato, ha ritenuto che tutti i componenti il reparto Carità agirono di intesa col tedesco per soffocare il movimento partigiano e per distruggere l'organizzazione che operava in collegamento con gli eserciti alleati sicché perseguiendo tali scopi il Castaldelli, nello esercizio delle sue funzioni d'istruttore, invece di alter ego del comandante, ordinava la fustigazione degli arrestati perché svelassero le fila della organizzazione partigiana; contava i colpi inflerti agli infelici torturati; disponeva le sevizie partecipò egli stesso alla applicazione della corrente elettrica a Gombia Artilio per renderne più atroci le sofferenze; percosse egli stesso Gruppioni Rino; concorse a privare della libertà personale numerosi partigiani e patrioti mentre alcuni riportavano lesioni gravi in seguito alle persone a servizio da lui disposte, agendo sempre in pieno

accordo col tedesco invasore. La sentenza ha dunque largamente lumeggiato i fatti costitutivi della collaborazione militare rilevando e dimostrando il concorso dell'elemento psicologico del reato di cui agli art. 5 D.L. 27 luglio 1944 n. 159 in relazione all'art. 51 c.p.m.g. correttamente identificato nella attività diretta a distruggere o diminuire la efficienza del movimento dei partigiani insorti contro il tedesco invasore ed operanti d'intesa con gli esercimenti alleati per la difesa dello stato italiano. Infondato altresì è l'altro assunto del ricorrente Castaldelli secondo il quale il reato di sequestro di persona non sarebbe punibile come delitto autonomo in quanto sarebbe a considerare come elemento ~~rimanente~~ costitutivo della collaborazione. I sequestri di persona di partigiani costituiscono delitto di aiuto bellico al nemico se operati nelle circostanze come sopra rilevate ed altresì il delitto di cui all'art. 605 c.p. trattandosi di violazione di due disposizioni di legge in concorso formale dipendenti da unica azione e punibile a mente dell'art. 81 c.p..

Fondati, invece, come si è già detto, sono

gli addebiti di omessa motivazione sulla attenuanti richieste e sulla ordinata confisca dei beni. Infatti la sentenza non ha esaminato con la dovuta compiutezza i fatti posti a base della richiesta attenuante di cui all'art. 7 lett. B del D.L. 27 luglio 1944 n. 159. Assumeva la difesa del ~~GENERALISSIMO~~ ~~CARABINIERI~~ Castaldelli che quest'ultimo in unione al Tecca Corrado, avuta una resipiscenza in prossimità della liberazione, diede opera, col Tecca, per salvare dalla strage ordinata dai tedeschi, ed in ogni caso dalla deportazione, circa sessanta persone tenute in ostaggio dal reparto Carità; ^{consigliarono} ~~consigliarono~~ al rappresentante del Vescovo di Padova tutti i prigionieri, i loro valori e tutte le armi del reparto che vennero distribuite ai partigiani per l'ultima ~~incontro~~ decisiva azione di liberazione contro i tedeschi, affrontando così dei rischi per tale loro azione. La sentenza su tale assunto si limita a dire che non può costituire un'attenuante il fatto di non avere commesso ulteriori delitti con l'astenersi di uccidere gli ostaggi, trascurando così completamente di accettare la moralità tutta del salvamento degli ostaggi onde val-

tare tale salvamento quanto meno ai fini della richiesta di concessione delle attenuanti generiche rispetto alla quale richiesta la sentenza ha omesso altresì di considerare la personalità del Castaldelli del quale pur riconosce "qualche timida e fuggevole accenno a risveglio della coscienza morale". L'episodio della consegna delle armi del reparto, che sarebbero state poi distribuite ai partigiani per l'ultima fase di lotta antitedesca e che poteva essere influente per la concessione dell'attenuante di cui all'art. 8 lett. b D.L. 27 luglio 1944 n. 159 è stato appena accennato e vagliato con una superficialità che attesta il fondamento della censura di omessa motivazione. La sentenza afferma che il Castaldelli ed il Tecca avrebbero mercanteggiato la consegna delle armi in cambio di benzina per fuggire al Nord e non aggiunge altro. Contro questa nuda affermazione insorge il ricorrente contestandola con riferimento a deposizione del rappresentante del vescovo il quale farebbe risalire il mercanteggiamiento a persona diversa ed in altro momento sostenendo che Castal-

delli e Tecca agirono, soltanto per moto spontaneo e per resipiscenza partecipando così, nella fase finale, attivamente alla lotta contro i tedeschi con rischio personale. Resta pertanto non accertato in sentenza il numero e la quantità delle armi consegnate e che il ricorrente fa ammontare a 40 mitragliatrici, la distribuzione effettiva ai partigiani e l'uso contro i tedeschi, la volontà di chi le consegnò di farle servire nell'ultima lotta contro l'invasore. Il riesame perciò s'impone sia per quanto attiene alla negata concessione dell'attenuante di cui all'art. 7 lett. b del più volte ^{citato} decreto sia per quanto attiene alla negata concessione delle attenuanti generiche. Per quanto riguarda il motivo aggiunto col quale si lamenta difetto di motivazione sulla non punibilità per atti di valore contro i tedeschi basterà osservare che la sentenza non aveva obbligo di motivare essendosi la discussa limitata a chiedere le attenuanti generiche ad una diminuzione di pena in base al disposto dell'art. 7 lettera b decreto del luglio 1944. Va infine rilevato che nello ordinare la confisca dei beni la sentenza ha omesso qualsiasi motivazione.



vazione sicché non consta dalla sentenza se susciatano i presupposti dello essersi posti i colpevoli attivamente e spontaneamente al servizio degli invasori tedeschi mentre non è specificata la misura della coibitica e la ragione di tale misura.

Passando ad esaminare il ricorso del Tecca è rilevata, come già innanzi detto, la inammissibilità derivante dalla speciale disposizione dell'art. 535 c.p.p., non è dubbio peraltro che al Tecca stesso si estendano i motivi della impugnazione proposta dal Castaldelli e stati accolti. Basta considerare che i fatti assunti dal Castaldelli a sostegno della richiesta di concessione delle attenuanti di cui agli art. 7 lett. b D.L. 27 luglio 1944 n. 159 e 62 bis c.p. sarebbero stati posti in essere di concerto col Tecca, eppero l'annullamento della sentenza come circoscritto nei riguardi del Castaldelli si estende anche al Tecca.

Sul ricorso del Vinari Giovanni osserva che questo ultimo ~~suo~~ ha addotto a motivi:

- A) La violazione dell'art. I D.L. 22 aprile 1944 n. 142 e degli art. 51, 54, 58 c.p.p.

In quanto essendo stati ritenuti a suo carico fatti di collaborazione rientranti nei casi meno gravi, si sarebbe dovuto ritenere responsabile di collaborazione politica a mente dell'art. 58 c.p.m.g.;

B) la violazione dell'art. 475 n. 3 c.p.p. in relazione agli art. 51, 54, 58 c.p.m.g., 519 c.p. per motivazione contraddittoria circa il criterio seguito nel ritenere a carico del finari la collaborazione militare ed a carico di altri coimputati la collaborazione politica mentre per il reato di violenza carnale che ha influito a far negare le circostanze attenuanti generiche le prove sono state valutate con superficialità;

C) Nuova violazione dell'art. 475 n.3 c.p.p. in relazione all'art. 62 bis c.p. per omessa e contraddittoria motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Va rilevato sul primo motivo che la sentenza ha ritenuto a carico del finari il fatto di avere quale appartenente al reparto Garibaldi agito anche ~~che~~ in collaborazione col Tedesco procedendo a sequestro di partigiani, causando lesioni ad arrestati per indurli a fare rivelazioni sul

movimento partigiano trascendendo quale addetto alle carceri del reparto a trattamento umiliante dei detenuti seviziadoli crudelmente con l'impedire ~~che~~ che soddisfcessero i loro bisogni corporali, traducendo ~~in~~ in atto i tormenti durante gli interrogatori con l'applicare la corrente elettrica a ~~Vilato~~, ~~mentre~~ denudando le donne per seviziarle, congiungendosi con Guerra Emma che si trovava in condizione di non potere resistere a causa di percosse e sevizie alle quali era stata già sottoposta. Trattasi dunque di collaborazione per atti specifici, di tale natura che, secondo la ormai costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, rientrano nella previsione dell'aiuto bellico al nemico e quanto al richiamo del D.L. 22 aprile 1945 n. 142 sui casi di collaborazione presunta vale quanto già è stato osservato in contrario a proposito della stessa tesi sostenuta da altri ricorrenti. Non sussiste poi il lamentato difetto di motivazione e per quanto riguarda il delitto di violenza carnale la Corte di merito ha apprezzato incensurabilmente le prove del giudizio cui la sentenza ha fatto riferimento.



Fondato è invece il motivo col quale si assume il difetto di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Invero la sentenza ha riguardo soltanto alla gravità dei reati commessi dal Sinqri ed ha trascurato di prendere in considerazione la personalità dell'imputato il quale ~~xx~~ secondo la tesi difensiva avrebbe delinquito per determinazione di persone che esercitavano su di lui autorità. E' noto che il semplice riferimento alla gravità del reato non esaurisce l'obbligo della motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche giacchè il giudice nell'ammettere o nel negarle deve considerare tutte le circostanze oggettive e soggettive specificate all'art. 133 c.p..

La sentenza va dunque annullata nei riguardi del Sinqri limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche per difetto di motivazione. //

Sul ricorso di Chiarotto Mario osserva che egli ~~xxxxxx~~ assume:

A) il difetto di motivazione della sentenza

za sulla qualificazione giuridica della collaborazione che si sarebbe dovuta ritenere politica;

B) il difetto di motivazione quanto al ritenuto concorso nell'omicidio del capo partigiano Sabatucci perchè l'avere esso Chiarotto sparato non è la prova della intenzione omicida;

C) il difetto di motivazione sulla rivenuta aggravante dell'art. 61 n. 2 c.p..

Osserva che a carico del Chiarotto furono ritenuti fatti di arresti di partigiani, partecipazione a sevizie mediante applicazione di corrente elettrica, lesioni gravi alla moglie di un partigiano tale Tieghi Virginia, ed altresì il concorso nell'omicidio del capo partigiano Sabatucci. Ora non sussiste il lamentato difetto di motivazione per quanto riguarda la ritenuta collaborazione bellica ed è errato il richiamone che fa il ricorrente al decreto dell'aprile 1945 sulla collaborazione presunta per assumerne che in ogni caso di collaborazione specifica meno grave debba applicare la sanzione dell'art. 58 c.p.m.g.

anzichè quella dell'art. 51 stesso codice. Valgono le ragioni innanzi dette per altri ricorrenti. Quanto al concorso nell'omicidio la sentenza si è basata sulla stessa confessione del Chiarotto e sulle dichiarazioni di altri coimputati mentre nell'affermare l'elemento psicologico del reato si è riferita evidentemente alla circostanza dalla stessa sentenza precedentemente rilevata che contro il Sabatucci spararono in tre e cioè il Corradeschi, esso Chiarotto Mario e Falugiani Ferdinando. La intenzione omicida fu dunque desunta dalle stesse modalità del fatto. Quanto all'aggravante di cui all'art. 61 n.2 c.p. non risulta che sia stata rivenuta in sentenza eppure il motivo ad essa relativo non è ammissibile.

E' da rilevare però che al Chiarotto Mario erroneamente fu inflitta la pena dell'ergastolo per la collaborazione in essa assorbita quella di anni 23 per il concorso nell'omicidio. Poichè furono concesse le circostanze attenuanti generiche, in applicazione degli artt. 62 bis, 65 n. 1, alla pena di morte comminata per la collaborazione militare doveva essere sostituita la

reclusione da 24 a 30 anni. Poichè concorreva il delitto di omicidio per il quale fu stabilito la pena di 23 anni di reclusione tornavano applicabili le disposizioni degli art. 73 p.p. 78 n. 1 c.p..

La sentenza va perciò annullata con rinvio per illegalità della pena.

Sul ricorso di Cecchi Elio osserva che egli adduce a motivi:

A) la violazione dell'art. 462 c.p.p. perchè sarebbe stato letto soltanto in parte un memoriale del teste Meneghetti escludendoai la lettura di altre parti;

B) le violazioni dell'art. 360 c.p.p. perchè si sarebbe proceduto in dibattimento a riconoscione di persone senza osservare le norme di legge;

C) violazione dell'art. 58 c.p.m.g. perchè si sarebbe dovuto ritenere nei fatti ammessi la collaborazione politica;

D) violazione dell'art. 479 c.p.p. perchè non sono dimostrate le prove del tentato omicidio;

E) contraddittorietà fra motivazione e

dispositivo circa la pena inflitta e ad ogni modo erronea applicazione di pena.

Osserva che la lettura del memoriale del teote Meneghetti fu limitata ad alcune parti con ordinanze motivate del dibattimento. Basterà rilevare che avverso la ordinanza non è stata proposta impugnazione. Quanto alla ricognizione di persona avvenuta in dibattimento dal verbale risulta che ebbe luogo in tutte le forme prescritte dalla legge; quanto alla qualificazione giuridica della collaborazione, questa fu correttamente ritenuta di natura bellica perché il Cecchi precedette ad arresti di personalità partigiane, infisse torture fisiche e morali si determinò nonché lesioni ~~ai~~ e commise tentativo di omicidio cagionando lesioni che produssero pericolo di vita e malattia per giorni 180. Risulta fondato il motivo col quale si assume la illegalità della pena dell'ergastolo. Al Cecchi invero furono concesse le circostanze attenuanti generiche sicché alla pena di morte per la collaborazione bellica si ~~doveva~~ doveva sostituire la reclusione da 24 a 30 anni. Poiché le penne inflitte per gli altri reati concorrenti di tentato omicidio, ~~infissero~~



lesioni e sequestro di persona risultano ciascuna inferiore agli anni 24 la pena complessiva era determinata dagli art. 73 p.p. 78 n. 1 c.p..

Sul ricorso di FAIUZIANI Ferdinando osserva che egli adduce i seguenti motivi:

A) Violazione art. 475 n. 3 c.p.p. in relazione all'art. 58 c.p.m.g.

B) difetto di motivi sull'elemento psicologico del concorso in omocidio del Sabatucci;

C) violazione dell'art. 61 n. 2 c.p.;

D) erronea affermazione del concorso dei resti di collaborazione bellica ed omicidio laddove si sarebbe dovuto ritenere soltanto il delitto di omicidio.

Il ricorso è infondato giacchè correttamente fu ritenuto come elemento del delitto di collaborazione bellica il fatto del concorso nella uccisione di un capo partigiano (Sabatucci detto Cirillo) ed anche la punibilità dell'omicidio come delitto autonomo.

Il lamentato difetto di motivazione sulla intenzione omicida non sussiste perciò la sentenza la deduce dal fatto che il Faiuziani sparò con-

tro il Sabatucci unitamente al Corradeschi ed
al Chiarotto.

Quanto all'aggravante dell'art. 61
n. 4 non risulta ritenuta in sentenza. Il ricorso
va perciò rigettato.

Sul ricorso di Gonelli Giuliano osserva
che egli adduce a motivo doversi qualificare la
sua collaborazione come aiuto al nemico nei suoi
disegni politici. In fatto la sentenza ha ritenu-
to che egli quale carceriere addetto alla custodia
degli arrestati partigiani, fu crudele e feroce
anche con le donne. Essa si richiama a varie depo-
sizioni testimoniali dalle quali è descritto e
definito bestiale: ai prigionieri che avevano se-
re rispondeva: "piscia e bewi", picchiava le don-
ne, rifiutava coperte e visita medica a quelli
che erano stati sottoposti a sevizie. Ora po-
sto che egli così agiva, come la sentenza ha pre-
messo con una osservazione di carattere generale,
in collaborazione perfetta coi tedeschi per soffo-
care il movimento partigiano, paralizzandone e
poi distruggendone la organizzazione, la sua atti-
vità ignominiosa risulta caratterizzata nello es-
presso incensurabile del magistrato del meri-

to del dolo specifico rispetto al delitto di collaborazione bellica.

Sul ricorso di Carità Franca osserva che costei adduce i seguenti motivi:

- A) Violazione dell'art. 54 c.p. perché avrebbe agito per coazione del padre;
- B) Si sarebbe dovuta ritenere la collaborazione politica perché il reparto Carità esplorava attività di polizia politica. Il ricorso è infondato. La sentenza ha ritenuto che la imputata addetto al reparto partecipava agli interrogatori degli arrestati insistendo con arroganza perché palesassero i segreti della organizzazione partigiana; godeva delle sofferenze inflitte agli arrestati, praticava anche lei tormenti giungendo perfino a gettare la cenere delle sigarette ancora accese sulle ferite aperte dei sottoposti a sevizie. È evidente che i fatti costituiscono il delitto di collaborazione bellica per quanto nei suoi elementi materiali soggettivo.

Quanto allo stato di necessità che la ricorrente assume, la sentenza ha osservato correttamente che se il padre volle che rimanesse nel reparto sotto minacce di deportazione in Germania

tuttavia nessuna costrizione le fu fatta perché cooperasse ad infligesse sevizie. Tuttavia in considerazione della situazione in cui venne a trovarsi le concesse l'attenuante di cui all'art. 114 c.p. nonché le circostanze attenuanti generiche. Il ricorso deve essere rigettato.

Sul ricorso di Piemontecuato osserva che costui deduce:

A) la violazione dell'art. 58 c.p.m.g. assumendo che tale reato non sussiste per difetto dell'elemento materiale;

B) la violazione dell'art. 475 n. 3 c.p.p. in relazione all'art. 62 bis c.p. per omessa motivazione fals diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Il primo motivo è infondato. Non è invece esatto quanto sostiene il ricorrente e cioè che egli non sia stato ritenuto colpevole di collaborazione politica per il solo fatto di avere prestato opera di autista a servizio del reparto Garità.

La sentenza ha bensì ritenuto che egli ben consapevole delle sevizie che si praticavano contro gli arrestati politici cooperò a vari arresti.

sti conducendo i militi con un camion sui luoghi dove dovevano essere eseguiti, ma, altresì che l'attività di esso Piatti non si limitò a questo perchè partecipò alle feroci violenze contro il partigiano Pellegrini Ludevico.

La sentenza infatti fa riferimento alla deposizione del Pellegrini dalla quale emerge che questo ultimo, arrestato, dovette subire feroci sevizie mediante applicazione di corrente elettrica e durante l'ultimo degli interrogatori cui venne sottoposto fu precisamente il Piani il più feroce nel colpirlo a sangue onde uscì da quell'interrogatorio ridotto si da essere irriconoscibile ed ancora dopo tredici giorni aveva il viso tumefatto.

L'assunto che faccia difatto l'elemento obiettivo del delitto di collaborazione è perciò manifestamente infondato. Fondato è invece il secondo motivo giacchè la sentenza ha omesso di motivare sulle circostanze attenuanti generiche che stando al verbale di dibattimento debbono ritenersi richieste dalla difesa con il concludere per la pena ~~sia~~ la più mitte.

Sul ricorso di Maggi Romolo osserva che

egli ha dedotto la mancanza di motivazione della sentenza sulla quantità della pena e sulla negata concessione delle attenuanti generiche

La sentenza dopo avere ritenuto che egli, usciere del Carità, dopo che il comunista Banchieri Giuseppe, facente parte del Comitato di liberazione, fu sottoposto ad inaudite sevizie con applicazione di corrente elettrica e percosse bestiali, dovendo ricongdurlo in ~~un~~ cella, pur nello stato in cui era stato ridotto dalle torture allora allora subite, ebbe a percuotergli accompagnandolo con calci e pugni (riferimento della sentenza alle dichiarazioni scritte ed orali del Banchieri).

Ha considerato che egli dovesse rispondere in grado minore degli altri imputati ritenendo di dovere fissare la pena in anni 15 di reclusione per il delitto di collaborazione politica. Non può perciò dirsi mancante la motivazione sulla ~~questione~~ della pena inflitta. La motivazione è mancante però per quanto riguarda la non concessione delle circostanze attenuanti generiche che la difesa aveva evidentemente richiesto con il concludere per l'applicazione della pena la più

mite.

Sul ricorso di Chiaretto Valentino osserva che egli assume la violazione dell'art. 58 c.p.m.g. in quanto nel fatto ritenuto a suo carico non si ravvisano gli estremi di reato.

Il ricorso è fondato. La stessa sentenza esclude che l'imputato avesse preso parte a maltrattamenti e rileva soltanto che dal suo interrogatorio risultarebbe avere ~~che~~ egli coadiuvato i componenti del malfamato reparto Garibaldi in qualità di autista. Senonché dall'interrogatorio anzidetto risulta solamente che egli non spiegò mai attività delittuosa essendosi limitato ad attendere alle sue mansioni consistenti nella custodia e riparazione degli automezzi. E' perciò evidente che il fatto di avere espletato le suddette mansioni non è previsto dalla legge come reato onde la sentenza va annullata nei riguardi del ricorrente senza rinvio.

Sul ricorso di Netti Adriano osserva che egli ha addotto come motivo la violazione dell'art. 5 D.L. 27 luglio 1944 n. 159 in relazione all'art. 58 in quanto che il fatto ritenuto ~~in~~ a

suo carico non costituirebbe reato e comunque la sentenza difetterebbe di motivazione.

Il ricorso va accolto annullandosi la sentenza senza rinvio perchè il fatto non è preveduto dalla Legge come reato. Invero la sentenza ha ritenuto che il Notti appartenesse al reparto Carità e non partecipò a maltrattamenti essendo stato sempre addetto a funzioni di direttore di mensa. E' manifestamente erronea la tesi sostenuta in sentenza secondo la quale il Notti dovrebbe essere tenuto a rispondere di collaborazionismo politico per avere assicurato, col fare da direttore di mensa le condizioni di esistenza del reparto Carità, di cui conosceva l'attività criminosa contro il movimento partigiano. L'attività di direttore di mensa non è atto specifico di collaborazione onde ne consegue l'annullamento della sentenza senza rinvio.

Infine sul ricorso di Simoneini Pier Giovanni osserva che egli ha addotto gli stessi motivi di cui nel ricorso del Notti sostenendo che il fatto ritenuto a suo carico di avere atteso nel reparto Carità ad approvvigionare di generi alimentari il reparto stesso non costituisce il reato di

collaborazione politica. Anche il ricorso del Simoncini deve essere accolto annullandosi la sentenza senza rinvio perchè il fatto non è preveduto dalla legge come reato.

La sentenza esclude a carico del Simoncini qualsiasi atto specifico di collaborazione riferendosi alla motivazione adottata nello esaminare la responsabilità del Notti. Negli Valgono le ragioni già esposte a proposito del ricorso del Notti a giustificare l'annullamento della sentenza senza rinvio anche in questo caso.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso di Isa Garità. Annulla la sentenza per Castaldelli Giovanni con estensione al Tecca Corrado per difetto di motivazione in ordine alla circostanza attenuante di cui all'art. 7 lett. b del D. L. 27 luglio 1944 n. 159, alle circostanze attenuanti generali ed alla confessa; annulla la stessa sentenza per Piani Torquato, Meloni Uomo e Sinari Giovanni per difetto di motivazione sulle circostanze attenuanti generali; annulla per Chiaretto Mario e per Cecchi Elio per illegalità della pena e via per nuovo gergo nel limite di cui sopra alla

Corte di Assise Sezione Speciale di Venezia.

Annulla senza rinvio per Notti Adriano, Chiarotti Valentino e Simoncini Pier Giovanni perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ordinando la scarcerazione di tutti e tre se non detenuti per altra causa.

Rigetta per il resto, condannando alle spese del procedimento ed al pagamento di L. 2.000 ciascuno in favore della Cassa delle amende, Falugiani, Gonelli, Garità Franca e Garità Isa.

Così deciso addi 8 gennaio 1946.

Seguono le firme

E' copia conforme al suo originale che
si rilascia per uso d'ufficio



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature over the stamp]